

Secondo quanto riportato dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, le strutture eroganti servizi per l'infanzia appartenenti alla rete pubblica o privata accreditata possono effettuare l'iscrizione nell'elenco appositamente istituito al fine di consentire alle madri lavoratrici l'erogazione del beneficio (conosciuto come bonus bebè) nel biennio 2014-2015.

Si fa riferimento al bonus bebè che è alternativo al congedo parentale. Si è data così la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità, un contributo economico per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati (voucher per pagare la baby-sitter). L'agevolazione è usufruibile negli undici mesi dopo il congedo di maternità. L'importo del beneficio, che dura per un periodo massimo di sei mesi (divisibile solo per frazioni mensili intere) per le lavoratrici dipendenti e massimo 3 mesi per quelle iscritte alla gestione separata, ammonta a 300 euro mensili. Per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell'ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità. L'agevolazione spetta solo ai bambini già nati o quelli la cui data presunta del parto è fissata entro 4 mesi successivi alla scadenza del bando. Per usufruire del bonus bebè è necessario dimostrare che il bambino frequenti un asilo nido o sia affidato alle cure di una baby-sitter.